

*In allegato si riporta **la Circolare Informativa n. 12 del mese di Dicembre 2019***

*Ultime Novità Fiscali*

*Commenti – Obbligo del registratore telematico dall'1.1.2020: Casi di esonero e modalità transitorie*

- *Casi di esonero*
- *Censimento / Attivazione / Messa in servizio del RT*
- *Primo semestre di applicazione – Disciplina del periodo transitorio*

*Scadenziario dal 19 al 31 Dicembre 2019*

## ULTIME NOVITÀ FISCALI

<b>Immobile occupato abusivamente</b> <b>Sentenza CTR Lombardia</b> <b>23.10.2019, n. 4133/19</b>	Non è soggetto ad IMU l'immobile occupato abusivamente da "sconosciuti", considerato che lo stesso non rientra nella disponibilità del proprietario per cause estranee alla sua volontà e non evitabili con l'ordinaria diligenza.
<b>Data fattura differita</b> <b>Risposta Interpello Agenzia Entrate</b> <b>28.10.2019, n. 438</b>	L'indicazione, nella fattura elettronica differita, della data dell'ultima operazione (corrispondente, di fatto, a quella dell'ultimo ddt) quale "data fattura" costituisce una facoltà, essendo possibile indicare convenzionalmente l'ultimo giorno del mese. Tale interpretazione conferma quanto affermato dall'Agenzia nella Risposta 24.9.2019, n. 389.
<b>Proroga adesione servizio consultazione fatture elettroniche</b> <b>Provvedimento Agenzia Entrate</b> <b>30.10.2019</b>	È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento che dispone il differimento dal 31.10.2019 al 20.12.2019 del termine entro il quale è possibile effettuare la prima adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche al fine di poter continuare a visualizzare / scaricare le fatture elettroniche complete dall'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, comprese quelle emesse / ricevute dall'1.1.2019.
<b>Percentuali di ricarico</b> <b>Ordinanza Corte Cassazione</b> <b>7.11.2019, n. 28681</b>	È nullo l'accertamento nei confronti di un commerciante con utilizzo, da parte dell'Ufficio, di una percentuale di ricarico riferita alla vendita al dettaglio (normalmente più alta), con riferimento a vendite all'ingrosso.
<b>Indennità perdita avviamento</b> <b>Sentenza Corte Cassazione</b> <b>12.11.2019, n. 29180</b>	L'indennità da perdita di avviamento riconosciuta dal locatore al conduttore per cessazione del contratto di locazione di un immobile commerciale è esclusa da IVA ex art. 15, DPR n. 633/72. Il pagamento dell'indennità, infatti, <i>"non attiene alla regolare esecuzione del contratto, ma alla fase successiva dell'esecuzione per rilascio in danno del conduttore, costituendo tale pagamento condizione dell'azione esecutiva"</i> .
<b>Assegno all'ex coniuge</b> <b>Sentenza CTR Lombardia</b> <b>12.11.2019, n. 29178</b>	L'assegno di mantenimento corrisposto in un'unica soluzione a favore dell'ex coniuge non è deducibile dal reddito del contribuente. La deducibilità è, infatti, riconosciuta soltanto con riferimento agli assegni periodici.

## COMMENTI

### OBBLIGO DEL REGISTRATORE TELEMATICO DALL'1.1.2020: CASI DI ESONERO E MODALITA' TRANSITORIE

A decorrere dall'1.1.2020 scatta, per la generalità dei **commercianti al minuto e soggetti assimilati**, l'**obbligo di memorizzare elettronicamente ed inviare telematicamente i corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate** (tale obbligo è stato anticipato all'1.7.2019 per i soggetti con volume d'affari 2018 superiore a € 400.000).

In merito si evidenzia che tale memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi giornalieri:

- **fa venir meno l'obbligo di:**
  - **certificazione fiscale dei corrispettivi** mediante l'emissione dello **scontrino fiscale** ovvero della **ricevuta fiscale**. In luogo di detti documenti, *“per rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni”* è prevista l'**emissione del c.d. “documento commerciale”**;
  - **annotazione nel registro dei corrispettivi**. Va tuttavia considerato che le informazioni di tale registro **continuano a risultare necessarie** per poter effettuare le liquidazioni IVA nonché per la contabilizzazione degli incassi ai fini delle imposte dirette;
- comporta la necessità di **adattare ovvero sostituire il registratore di cassa in uso** in quanto, per adempiere a tale obbligo, è necessario essere dotati di un **Registratore telematico (RT)** in grado di **“registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali”** all'Agenzia. In particolare, il RT genera un file XML al momento della chiusura giornaliera, lo sigilla elettronicamente con il certificato dispositivo e lo trasmette all'Agenzia delle Entrate.

A tal fine è previsto il riconoscimento di un contributo, sotto forma di **credito d'imposta**, per l'acquisto / adattamento degli strumenti in esame pari al **50% della spesa sostenuta** con un massimo (per ogni strumento) di **€ 250** in caso di **acquisto** ed **€ 50** in caso di **adattamento**. Detto credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24** (codice tributo “6899”) tramite i servizi dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel).

#### CASI DI ESONERO

Come sopra accennato l'obbligo in esame riguarda la generalità dei commercianti al minuto e soggetti assimilati (tra questi sono ricompresi, ad esempio, i soggetti che effettuano prestazioni alberghiere / somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi e prestazioni di servizi rese nell'esercizio d'impresa in locali aperti al pubblico). Va tuttavia evidenziato che il MEF con uno specifico Decreto ha individuato le **fattispecie esonerate da tale obbligo, per il primo periodo di applicazione**, di seguito elencate.

<b>Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi ex art. 2, DPR n. 696/96</b>	
a)	cessioni di <b>tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente</b> dall'Amministrazione autonoma dei <b>monopoli di Stato</b> ;
b)	cessioni di <b>beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione</b> nei confronti di clienti che <b>acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione</b> ;
c)	cessioni di <b>prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli</b> che applicano il <b>regime speciale</b> di cui all'art. 34, comma 1, DPR n. 633/72;
d)	<b>cessioni di beni risultanti</b> dal documento di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. a), DPR n. 633/72 ( <b>ddt / documento ad esso assimilabile</b> ), se integrato con l'ammontare dei corrispettivi;
e)	cessioni di <b>giornali quotidiani / periodici / supporti integrativi / libri</b> , esclusi quelli d'antiquariato;
f)	<b>prestazioni di servizi rese da notai</b> per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in <b>misura fissa</b> ai sensi del DM 30.12.80, nonché i <b>protesti di cambiali e di assegni bancari</b> ;
g)	cessioni e prestazioni effettuate <b>mediante apparecchi automatici</b> , funzionanti a gettone o a moneta; prestazioni rese mediante <b>apparecchi da trattenimento / divertimento</b> installati in luoghi pubblici / locali aperti al pubblico / circoli / associazioni di qualunque specie;

h)	operazioni relative a concorsi pronostici e scommesse soggetti all'imposta unica di cui al <a href="#">D.Lgs. n. 504/98</a> , e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate;
i)	somministrazioni di alimenti e bevande in mense aziendali / interaziendali, scolastiche, universitarie e in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici / enti di assistenza e di beneficenza;
l)	prestazioni di traghetto rese con barche a remi, prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell'ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi;
m)	prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito / società finanziarie – fiduciarie / società di intermediazione mobiliare;
n)	cessioni e prestazioni esenti di cui all' <a href="#">art. 22, comma 1, n. 6, DPR n. 633/72</a> . Trattasi delle operazioni esenti IVA ex art. 10, comma 1, nn. da 1 a 5, 7, 8, 9, 16 e 22 (operazioni di natura finanziaria / assicurativa; operazioni relative a scommesse su corse / gare; prestazioni rese da biblioteche / musei / gallerie / monumenti; ecc.);
o)	prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui all'art. 12, comma 1, Legge n. 413/91, effettuate dal soggetto esercente l'attività di trasporto;
p)	prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza scopo di lucro, svolgono l'attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap;
q)	prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole;
r)	prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzalai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni;
s)	prestazioni rese da fumisti e quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;
t)	prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti;
u)	prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
v)	prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori;
z)	prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell'abitazione dei clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori;
aa)	prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
bb)	cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;
cc)	somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante in stadi, stazioni ferroviarie e simili, cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;
dd)	cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;
ee)	somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime;
ff)	prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente;
gg)	prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall'eventuale presenza di personale addetto;
hh)	cessioni e prestazioni rese da associazioni sportive dilettantistiche che applicano la <a href="#">Legge n. 398/91</a> , associazioni senza fini di lucro e associazioni pro-loco ex <a href="#">art. 9-bis, Legge n. 66/92</a> ;
ii)	prestazioni aventi per oggetto l'accesso nelle stazioni ferroviarie;

ll)	prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli;
mm)	prestazioni aventi per oggetto l'utilizzo di servizi igienico-sanitari pubblici;
nn)	prestazioni di alloggio rese nei <b>dormitori pubblici</b> ;
oo)	cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano <b>vendite per corrispondenza</b> , limitatamente a dette cessioni;
pp)	cessioni di <b>prodotti agricoli</b> effettuate da persone fisiche ex art. 2, Legge n. 59/63 (produttori agricoli) in <b>regime di esonero</b> di cui all'art. 34, DPR n. 633/72;
qq)	cessioni e prestazioni <b>poste in essere da Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, Comunità montane / Istituzioni di assistenza e beneficenza / Enti di previdenza / Unità sanitarie locali / istituzioni pubbliche</b> di cui all'art. 41, Legge n. 833/78, <b>enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica</b> , escluse quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai Comuni;
rr)	abrogato;
ss)	prestazioni relative al <b>servizio telegrafico</b> nazionale e internazionale rese dall'Ente poste;
tt)	attrazioni e intrattenimenti indicati nella sezione I, limitatamente alle <b>piccole e medie attrazioni</b> , e alla sezione III dell'elenco delle attività di cui all'art. 4, Legge n. 337/68, <b>escluse</b> le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all'art. 8, DPR n. 394/94, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a € 25.822,84;
tt-bis)	prestazioni di servizi rese dalle imprese di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 261/99, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico e quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito.

In linea di principio, quindi, **per il primo periodo di applicazione**, i soggetti **attualmente non tenuti** a certificare le operazioni effettuate con scontrino / ricevuta fiscale continuano a beneficiare di tale esonero e quindi **non sono obbligati** a memorizzare e trasmettere telematicamente tramite un RT i corrispettivi giornalieri.



L'intento di **limitare nel tempo tali esoneri** è confermato dall'art. 3 del citato Decreto in base al quale **“con successivi decreti ... sono individuate le date a partire dalla quali vengono meno gli esoneri”**.

In applicazione di tale previsione, si evidenzia che nell'ambito del c.d. “Decreto Collegato alla Finanziaria 2020”:

- è **soppresso l'esonero dalla certificazione** tramite scontrino / ricevuta fiscale **per le prestazioni finalizzate al conseguimento della patente rese dalle autoscuole** (lett. q predetta Tabella);
- **fino al 30.6.2020** le autoscuole **possono continuare a certificare** le predette prestazioni con l'emissione dello **scontrino / ricevuta fiscale** in luogo della memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate (utilizzo del RT).

Merita infine evidenziare che con riferimento alle:

- **operazioni c.d. “marginali”**, ossia le cessioni / prestazioni effettuate in via marginale (con ricavi / compensi **non superiori all'1%** del volume d'affari complessivo) rispetto a quelle sopra elencate ovvero rispetto a quelle per le quali vige l'obbligo di fatturazione;
- cessioni / prestazioni **diverse dalle cessioni di benzina / gasolio effettuate dai distributori di carburante** dalle quali derivano ricavi / compensi **non superiori all'1%** del volume d'affari complessivo;

**l'esonero** dall'obbligo in esame è riconosciuto **fino al 31.12.2019**. Pertanto, in assenza di una nuova specifica disposizione, anche per tali operazioni dall'1.1.2020 dovrà essere utilizzato il RT.

### CENSIMENTO / ATTIVAZIONE / MESSA IN SERVIZIO DEL RT

Per essere utilizzato ai fini in esame, il RT deve essere:

- **consisto / accreditato** mediante la procedura disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, **dal diretto interessato ovvero dal suo intermediario / consulente delegato** (nel modello di delega deve risultare barrato il servizio **“Accreditamento e censimento dispositivi”**);


- **attivato e “messo in servizio” da un laboratorio abilitato** il cui elenco è disponibile sul sito [https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/misuratorifiscali/elenco\\_laboratori](https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/misuratorifiscali/elenco_laboratori).

Il RT è in grado di memorizzare e provvedere “automaticamente” alla creazione del file con i dati dei corrispettivi giornalieri ed al relativo invio (a seguito delle operazioni di chiusura giornaliera) quando risulta “in servizio”. L’invio va effettuato **entro 12 giorni dall’effettuazione delle operazioni**.

### PRIMO SEMESTRE DI APPLICAZIONE – DISCIPLINA DEL PERIODO TRANSITORIO

Per il **primo semestre** di applicazione dell’obbligo in esame, ossia **fino al 30.6.2020** per i soggetti obbligati a decorrere dall’1.1.2020 è prevista l’applicazione delle seguenti **disposizioni “di favore”**:

- **non sono applicate sanzioni** in caso di **trasmissione** telematica dei corrispettivi all’Agenzia **entro il mese successivo** a quello di effettuazione dell’operazione (fermi restando i termini per la liquidazione mensile / trimestrale dell’IVA);
- i soggetti che **non riescono a dotarsi di un RT “in servizio” entro l’1.1.2020** possono:
  - continuare ad emettere scontrino / ricevuta fiscale con il **registratore di cassa già in uso**;
  - **trasmettere** i dati dei corrispettivi giornalieri **entro il mese successivo** a quello di effettuazione dell’operazione, utilizzando la **procedura messa a disposizione dall’Agenzia** (area riservata del portale **“Fatture e corrispettivi” - “Corrispettivi per esercenti non in possesso di RT”**) direttamente ovvero tramite un intermediario abilitato.



The screenshot shows a grid of service categories. The 'Corrispettivi' category is highlighted with a red box, containing the option 'Corrispettivi per esercenti non in possesso di RT (soluzione transitoria)'.

### Dati corrispettivi

Per abilitare il campo Natura/Ventilazione IVA è necessario impostare a zero il campo Aliquota IVA

Ogni ripetizione di blocco conterrà i corrispettivi complessivi - al netto dei resi e degli annulli - di una singola giornata per ciascun valore dell’aliquota IVA applicata

Le righe vuote verranno soppresse in fase di verifica dati

#### Dati corrispettivi

Posizione	Data*	Riepilogo N°	Aliquota IVA*	Natura/Ventilazione IVA	Imponibile/Importo*	Imposta*	
1	gg/mm/aaaa	1			0,00	0,00	+ Aggiungi aliquota

+ Aggiungi data



---

Tale facoltà è riconosciuta **fino al momento di messa in servizio del RT** e, in ogni caso, **non oltre il semestre di moratoria (30.6.2020)**.

---

## SCADENZARIO

### Mese di DICEMBRE

#### Lunedì 16 dicembre

<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE</b>	Liquidazione IVA riferita al mese di novembre e versamento dell'imposta dovuta.
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a novembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a novembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a novembre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a novembre relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);</li> <li>• utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI</b>	Versamento delle ritenute (21%) operate a novembre da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di novembre.
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a novembre a incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a novembre agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali) non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.
<b>RIVALUTAZIONE TFR</b>	Versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per il 2019 sulla rivalutazione del Fondo TFR (codice tributo 1712).
<b>IMU SALDO 2019</b>	Versamento tramite mod. F24 o bollettino di c/c/p del saldo dell'imposta dovuta per il 2019.
<b>TASI SALDO 2019</b>	Versamento tramite mod. F24 o bollettino di c/c/p del saldo dell'imposta dovuta per il 2019.

#### Venerdì 20 dicembre

<b>CONSULTAZIONE FATTURE ELETTRONICHE</b>	Termine ultimo per l'adesione al servizio offerto dall'Agenzia delle Entrate di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche transitate per Sdl comprese quelle memorizzate nel "periodo transitorio"
---	--



**Venerdì 27 dicembre**

<b>IVA ACCONTO</b>	Versamento dell'acconto IVA per il 2019 da parte dei contribuenti mensili, trimestrali e trimestrali speciali (codice tributo 6013 per mensili, 6035 per trimestrali).
<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a novembre (soggetti mensili) considerando le nuove soglie. Si rammenta che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono soppressi i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi);</li> <li>• la presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici;</li> <li>• i soggetti non obbligati all'invio possono comunque scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.</li> </ul>

**Martedì 31 dicembre**

<b>FONDI PREVIDENZA INTEGRATIVA</b>	Comunicazione al fondo di previdenza integrativa / compagnia di assicurazione dell'ammontare dei contributi versati e non dedotti nel mod. REDDITI / 730 2019, in quanto eccedenti i limiti di deducibilità.
<b>CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTI</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi del mese di novembre, relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato, non documentati da fattura elettronica.
<b>CORRISPETTIVI SOGGETTI SENZA RT (fase transitoria)</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese di novembre, da parte dei soggetti obbligati dall'1.7.2019 alla memorizzazione / trasmissione che non dispongono del registratore telematico "in servizio".
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di novembre. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
<b>SPESOMETRO ESTERO</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa a novembre dei dati fatture emesse / ricevute a / da soggetti UE / extraUE. L'obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica / bolletta doganale.
<b>IMU DICHIARAZIONE 2018</b>	Presentazione al competente Comune della dichiarazione IMU relativamente ai fabbricati / aree per i quali sono intervenute variazioni nel corso del 2018 ai fini della determinazione dell'imposta. Tale termine, originariamente previsto al 30.6, è stato prorogato ad opera del DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita".
<b>TASI DICHIARAZIONE 2018</b>	Presentazione al competente Comune della dichiarazione TASI relativamente ai fabbricati / aree per i quali sono intervenute variazioni nel corso del 2018 ai fini della determinazione dell'imposta. Tale termine, originariamente previsto al 30.6 come evidenziato dal MEF nella Risoluzione 6.8.2019, n. 2/DF, può beneficiare della proroga introdotta (ai fini IMU) dal DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita"
<b>REGISTRO IMPRESE / REA AGENTI E RAPPRESENTANTI</b>	Termine entro il quale gli agenti / rappresentanti di commercio iscritti nei ruoli (soppressi) al 13.5.2012 possono iscriversi / aggiornare la posizione al Registro Imprese / REA.

I professionisti ed i collaboratori dello Studio rimangono a disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento che si rendesse necessario in merito agli argomenti trattati.

BGSM & Partners

<b>BGSM &amp; PARTNERS</b>	<u><a href="http://WWW.BGSM.IT">WWW.BGSM.IT</a></u>	<u><a href="mailto:INFO@BGSM.IT">INFO@BGSM.IT</a></u>
STUDIO DI CONSULENZA PROFESSIONALE		